

SETTORE

RINNOVI E ACCORDI CONTRATTUALI

**CCNL AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO -
CONFCOMMERCIO: ALTRO POSTICIPO DEI
TERMINI DI EROGAZIONE DELL'UNA TANTUM**

RIFERIMENTI

- **CCNL 24 luglio 2019**
- **Verbale di accordo del 9 marzo 2022**

IN SINTESI

Il CCNL 24 luglio 2019 per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo (cfr. Aggiornamenti AP nn. [261/2019](#) e [263/2019](#)) ha previsto,

- *a favore del personale in forza a tale data, la corresponsione di un importo a titolo di una tantum da erogarsi in tre tranches di pari importo, alle scadenze di ottobre 2019, marzo 2020 e settembre 2020, nonché*
- *la definizione di un premio di risultato mediante accordo integrativo e, in caso di mancata intesa, l'erogazione di specifici importi da parte del datore di lavoro.*

Nel corso della crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, le Parti hanno concordato il posticipo sia del pagamento della 2ª tranche e della 3ª tranche di una tantum (cfr. Aggiornamenti AP nn. [208/2020](#), [554/2020](#), [670/2020](#) e [188/2021](#), [452/2021](#)) sia del premio di risultato (cfr. Aggiornamenti AP nn. [335/2020](#) e [670/2020](#) e [188/2021](#), [452/2021](#)).

In considerazione del permanere dello stato di crisi dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19 e alle misure di contenimento della diffusione del virus, con conseguente fermo delle attività delle aziende turistiche ed effetti negativi anche sui flussi turistici del corrente anno, con il Verbale di accordo del 9 marzo 2022 si è concordato un ulteriore rinvio della corresponsione delle tranches di una tantum.

SERVIZI COLLEGATI

 **informativa**
per l'amministrazione del personale

ilMondoPaghe
BIVISA SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE

SO *lavoro*
SCHEDE OPERATIVE



RIPRODUZIONE VIETATA

UNA TANTUM: NUOVO RINVIO DELL'EROGAZIONE DI SECONDA E TERZA TRANCHE

Come si ricorderà, con riferimento al **CCNL 24 luglio 2019** per i dipendenti delle **imprese di viaggi e turismo** (cfr. Aggiornamenti AP nn. [261/2019](#) e [263/2019](#)) è stata prevista, a favore del personale in forza a tale data, la corresponsione per il servizio prestato nel periodo **1° gennaio 2019 - 30 giugno 2019** (carenza contrattuale), di un importo a titolo di **una tantum** per il **4° livello**, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari a **270,00 euro** complessivi, da corrispondersi in 3 tranches di pari importo:

- **90,00 euro** ad **ottobre 2019**;
- **90,00 euro** a **marzo 2020**;
- **90,00 euro** a **settembre 2020**.

Per gli **apprendisti** l'ammontare dell'una tantum è stato stabilito in 180,00 euro complessivi, da erogarsi in 3 tranches di pari importo:

- **60,00 euro** nel mese di **ottobre 2019**;
- **60,00 euro** nel mese di **marzo 2020**;
- **60,00 euro** nel mese di **settembre 2020**.



Fatta salva l'avvenuta corresponsione della 1ª tranche di una tantum (ottobre 2019), la crisi economica derivata dall'emergenza da **COVID-19**, che ha colpito, tra gli altri, anche il settore delle agenzie di viaggio, ha indotto le Parti a stabilire, dapprima mediante l'**Accordo 30 marzo 2020** (cfr. Aggiornamento AP n. [208/2020](#)), in seguito con il **Verbale** di accordo del **30 settembre 2020** (cfr. Aggiornamento AP n. [554/2020](#)), l'**Accordo 26 novembre 2020** (cfr. Aggiornamento AP n. [670/2020](#)), l'**Accordo 31 marzo 2021** (cfr. Aggiornamento AP n. [188/2021](#)), ed infine mediante l'**Accordo 10 settembre 2021** (cfr. Aggiornamento AP n. [452/2021](#)), il **posticipo** del pagamento della **2ª tranche** e della **3ª tranche**, fissati da ultimo ad **aprile 2022** e **giugno 2022**.

Si ricorda che con l'**intesa del 10 settembre 2021** sono state **posticipate** anche le **scadenze** relative al **premio di risultato**:

- rinviando al **31 maggio 2022** il termine per la stipula di un accordo sul premio e
- fissando, in caso di mancata definizione dello stesso, l'erogazione degli importi stabiliti dal CCNL con la retribuzione del mese di **luglio 2022** (fatti salvi accordi di miglior favore in materia).

A seguito di discussione in via telematica, le Parti, preso atto del **perdurare** dello **stato di crisi** per l'intero settore, imputabile all'attuale emergenza epidemiologica ed alle misure di contenimento per contrastare la diffusione del **Coronavirus**, con conseguente permanenza del **fermo** delle **attività** delle aziende e relativi effetti negativi sui flussi turistici anche del corrente anno, nell'ottica della tutela dell'occupazione, al di là del ricorso immediato agli ammortizzatori sociali, si è convenuto un **nuovo posticipo** della corresponsione delle tranches di una tantum.



In data **9 marzo 2022**, tra FIAVET, FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTUCS - UIL, è stato sottoscritto il **Verbale di accordo** che dispone il rinvio, per i lavoratori **in forza** alla data del **31 ottobre 2022**, della corresponsione della **2ª** e della **3ª tranche** di **una tantum**, rispettivamente ad **ottobre 2022** ed a **novembre 2022** (fatti salvi gli accordi di miglior favore stipulati in materia).

Si sottolinea che con l'accordo in esame **non** è stata adottata alcuna ulteriore **decisione** in merito alle scadenze concernenti il **premio di risultato**.

Di conseguenza, a tali scadenze andranno riconosciuti per i vari livelli contrattuali i seguenti importi:

Livello	Importi una tantum	
	Ottobre 2022	Novembre 2022
A	128,25	128,25
B	118,50	118,50
1°	111,00	111,00
2°	101,25	101,25
3°	95,25	95,25
4°	90,00	90,00
5°	84,75	84,75
6°S	81,00	81,00
6°	80,25	80,25
7°	75,00	75,00

Per gli **apprendisti** gli importi da corrispondere sono pari a:

- **60,00 euro ad ottobre 2022;**
- **60,00 euro a novembre 2022.**



L'accordo precisa che per i lavoratori che dovessero **cessare il rapporto** di lavoro **entro** la data del **31 ottobre 2022**, il riconoscimento della 2^a e della 3^a tranche di una tantum avverrà con la **liquidazione delle competenze finali**.

A proposito degli importi una tantum si ricorda che:

- ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo di carenza contrattuale, gli stessi vanno erogati **pro quota**, in ragione di 1/6 per **ogni mese intero di servizio prestato** (a riguardo le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni vanno considerate come mese intero, mentre vanno trascurate quelle inferiori a 15 giorni); analogamente si deve procedere per le ipotesi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto (ivi compresa la malattia), ad eccezione dei casi di maternità ed infortunio;
- per i lavoratori **part-time** vanno erogati con criteri di proporzionalità;
- **non** sono utili agli effetti del computo di alcun istituto legale e contrattuale, né del **TFR**.



Il suddetto accordo in materia di una tantum fissa un'ulteriore **verifica congiunta** dello stato del settore nel mese di **settembre 2022**.

■